

SUCCESSIONE: LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo della **Successione testamentaria.**

02. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti:**

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA

Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

03. LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

Le disposizioni sulle **successioni testamentarie** impegnano gli articoli **da 587 a 712 del codice civile**.

Il testamento è un atto scritto, revocabile, con il quale una persona (**testatore**) dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse, guardando al tempo in cui non sarà più in vita (**articolo 587**). **E' l'espressione delle cosiddette ultime volontà del defunto.**

La legge permette di disporre con piena libertà dei propri beni per il periodo successivo alla morte, purché vengano rispettati i diritti che il codice civile assicura ai prossimi congiunti (**legittimari**).

Il documento deve avere necessariamente la forma scritta: le dichiarazioni orali, anche se fatte alla presenza di testimoni, sono prive di valore. Il testamento **è un atto formale e solenne** e, pertanto, non è ammesso il testamento orale.

Il codice civile, **articolo 589**, vieta il testamento cosiddetto **congiuntivo** ove, **nel medesimo atto**, due o più persone dispongono dei propri beni a favore di un terzo (c.d. testamento congiuntivo).

E' valido, al contrario, il testamento mediante il quale due o più persone, nel medesimo atto, con previsioni autonome e tra loro non collegate dispongono a favore di un terzo (cosiddetto **testamento simultaneo**).

E' vietato altresì il cosiddetto testamento reciproco qualora due o più persone dispongano, *nello stesso atto*, l'una in favore dell'altra. Anche in questo caso l'operazione è consentita mediante due operazioni autonome e fra loro non collegate (cosiddetto **testamento corrispettivo**).

Si è **incapaci** di testare, **articolo 591**, se:

si è di età inferiore ai diciotto anni;

si è interdetti per infermità mentale;

anche non interdetti, si è incapaci, per qualsiasi causa purché provata, di intendere e volere nel momento del testamento.

In questi casi il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, **l'azione si prescrive nel termine di cinque anni** dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Abbiamo detto che Quando una persona dispone del proprio patrimonio per testamento, alla sua morte si apre una **successione testamentaria**.

I **presupposti**, quindi, sono:

l'esistenza di un testamento valido;

la capacità di testare del disponente;

la capacità di ricevere per testamento del beneficiario della disposizione;

il rispetto della quota di legittima da parte del disponente. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Terminando le informazioni generali, il testamento:

1.	è un atto revocabile essendo possibile cambiarlo, riscriverlo e modificarlo fino all'ultimo momento di vita del testatore e per tutte le volte che si vuole;
2.	è un atto personale , deve cioè essere compiuto direttamente dal suo autore. E' nullo, ad esempio, il testamento fatto in nome e per conto di altra persona o quando si rinvia per la determinazione del contenuto a quello di altri testamenti o altri atti o documenti (testamento per relazione);
3.	è un atto esclusivo , cioè deve essere frutto di una sola persona. E' infatti vietato il testamento congiuntivo, cioè fatto da due o più persone (ad esempio, genitori che dettano nello stesso atto le loro ultime volontà a favore del figlio); è vietato anche il testamento reciproco, quando cioè due persone nello stesso atto dispongono l'uno a favore dell'altro (ad esempio, due fratelli che dispongono che il sopravvissuto succederà all'altro);
4.	è un atto unilaterale (non recettizio), poiché si basa sulle dichiarazioni di volontà di una sola persona e si perfeziona con la sola manifestazione di volontà del suo autore. Sono infatti vietati i patti successori (<i>articolo 458</i>), ossia quei patti con cui ci si impegna a lasciare l'eredità a qualcuno o a rinunciare all'eredità prima della sua apertura o infine con cui si dispone di un'eredità non ancora apertasi;
5.	è un atto di natura patrimoniale . Di solito il contenuto è economico, anche se il testamento può contenere disposizioni non aventi contenuto strettamente patrimoniale (articolo 587, comma 2), quale, ad esempio, il riconoscimento di figlio naturale, divieto di prelievo di organi, designazione luogo di sepoltura; sono disposizioni non patrimoniali anche i consigli, le raccomandazioni, i desideri del testatore: hanno valore esclusivamente morale, ma vanno rispettate scrupolosamente;
6.	è un atto formale , in quanto deve essere compiuto in una delle forme previste dalla legge (olografo, pubblico, segreto, speciale).

04. CAPACITA' DI TESTARE

Non possono disporre dei propri beni con testamento, come già detto, coloro i quali siano ritenuti dalla legge incapaci (**articolo 591**): minori di età, interdetti legali, incapaci naturali.

L'incapacità deve sussistere al momento della redazione del testamento; il testamento dell'incapace non è nullo, ma annullabile, ossia produce pienamente i suoi effetti fino a

quando l'incapacità del testatore non venga accertata e pronunciata da un giudice, dietro domanda di un qualsiasi interessato (colui che acquisterebbe diritti successori a seguito dell'annullamento).

La prova dell'incapacità naturale deve essere fornita con ogni mezzo, anche presunzioni, quali il contenuto illogico del testamento, l'incapacità dell'autore prima e dopo la redazione dell'atto, eccetera.

La domanda **volta a far dichiarare l'annullamento del testamento dell'incapace** deve essere proposta al giudice **entro cinque anni** dal giorno in cui viene data esecuzione alle disposizioni testamentarie: decorso tale termine, l'azione si prescrive e non potrà più essere esercitata.

Nel caso in cui il testatore temesse che qualcuno dei futuri eredi possa ricorrere all'impugnazione del testamento per incapacità proprie, sarebbe opportuno che egli redigesse le proprie ultime volontà alla presenza di un notaio.

05. L'ESECUTORE TESTAMENTARIO

Le norme titolate **Degli esecutori testamentari** sono contenute nel **Capo VII dall'articolo 700 all'articolo 712**.

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e nel caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare altro o altri in loro sostituzione.

L'esecutore testamentario è una (*o più come detto ma per brevità di discorso ne parleremo sempre al singolare in questo paragrafo*) persona di fiducia, al quale il *de cuius* affida l'incarico di curare che siano correttamente attuate le sue ultime volontà, così come risultanti dal testamento. Si tratta di un ufficio di natura privata, svolto in nome proprio dall'esecutore testamentario e senza alcun rapporto di rappresentanza, in attuazione di interessi interni alla successione.

In questo senso, l'ufficio **non si costituisce in via unilaterale**, solo sulla base della disposizione testamentaria di nomina: **l'accettazione**, infatti, deve essere intesa **come elemento costitutivo della fattispecie**.

L'istituto può quindi essere assimilato ad una forma di *mandato post mortem*, nel quale si coordinano, pur rimanendo autonome e distinte, la nomina e la conseguente accettazione.

Se sono nominati più esecutori testamentari, *essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni*, o che si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario (**articolo 700, secondo comma**)
Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi (**articolo 708**).

In base all'art. 701 c.c., **può essere nominato esecutore testamentario anche un erede o un legatario**, ovviamente anche un semplice estraneo, purché possieda la capacità d'agire. In tal senso è ammessa anche la nomina di una persona giuridica, la quale dovrà pur sempre avere la piena capacità di obbligarsi (ovvero, la piena capacità di agire) esattamente come è richiesto per le persone fisiche. Ne consegue che non possano perciò svolgere il compito di esecutore testamentario i soggetti minori, gli interdetti, gli inabilitati e gli emancipati.

Il legislatore prevede infine che, nella disposizione di nomina, il testatore possa anche non indicare i compiti specifici che l'esecutore sarà chiamato a svolgere, ed in questo caso l'incaricato si atterrà alle disposizioni generali in materia (**articoli 700 e ss.**) del codice civile. Il testatore può, inoltre, sottrarre espressamente all'esecutore alcuni incarichi specifici.

L'accettazione dell'incarico da parte dell'esecutore testamentario costituisce un vero e proprio negozio giuridico, dato che la volontà dell'accettante pone a suo carico una serie di obblighi giuridici specifici. **L'accettazione viene fatta con dichiarazione presso la Cancelleria del Tribunale** nella cui giurisdizione si è aperta la successione e deve essere annotata nel registro delle successioni (art. 702, primo comma).

Sulla base del dettato normativo, inoltre, l'accettazione **non può essere sottoposta a condizioni o a termini**, anche se l'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un eventuale termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante (**articolo 702, secondo e terzo comma**).

Una volta effettuata l'accettazione, quindi, l'incaricato assume l'ufficio di esecutore testamentario, **che è libero, personale e gratuito**. Ciò non toglie che il testatore possa prevedere compenso per l'esecutore.

Il **requisito della libertà** permette all'esecutore di rinunciare all'incarico assunto in qualsiasi momento, anche dopo l'avvenuta accettazione.

Il **carattere della personalità** è, invece, espressione del vincolo fiduciario tra il testatore ed il nominato ed **impedisce l'esercizio per delega dell'incarico**.

La **gratuità istituzionale dell'incarico**, come elemento corollario del requisito della libertà, non vieta tuttavia al testatore di stabilire una retribuzione a favore dell'esecutore in base all'articolo 711.

Comunque qualora nell'esercizio delle sue funzioni, l'esecutore testamentario affronti delle spese, queste sono poste certamente a carico dell'eredità (**articolo 712**).

Relativamente ai compiti dell'esecutore testamentario possono individuarsi due gruppi:

il primo attiene all'amministrazione della massa ereditaria;

il secondo alla gestione ed all'esatto adempimento delle disposizioni.

Ovviamente, in primo luogo, l'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto (**articolo 703, primo comma**) e, a tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, con la diligenza del buon padre di famiglia, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte (**articolo 703, secondo comma**).

Ai sensi del **quarto comma dell'articolo 703**, quando è necessario alienare beni dell'eredità, l'esecutore testamentario ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria ai sensi **dell'articolo 747 c.p.c.**, la quale provvede sentiti gli eredi.

In particolare, l'autorizzazione a vendere beni ereditari deve essere richiesta con ricorso diretto al Tribunale del luogo ove si è aperta la successione. Nel caso in cui i beni appartengano a persone incapaci deve essere sentito il giudice tutelare. Infine, il giudice

provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma **dell'articolo 739 c.p.c.**

Quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche, l'esecutore testamentario fa apporre i sigilli all'eredità e fa redigere l'inventario del complesso dei beni ereditari in loro presenza, o comunque dopo averli opportunamente invitati (articolo 705).

Ai sensi dell'articolo 706, il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, **proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredità**. In questo caso si osserva il disposto **dell'articolo 733**. Ad ogni modo, prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

L'esecutore testamentario deve anche consegnare all'erede, che ne faccia richiesta, i beni dell'eredità che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio (**articolo 707, primo comma**). Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere nel rispetto della volontà del testatore o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di averli già soddisfatti, od comunque offre idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri (**articolo 707, secondo comma**).

Per quanto concerne il **profilo della responsabilità dell'esecutore testamentario**, il legislatore prevede che gli atti compiuti nell'esercizio del suo ufficio non possono mai pregiudicare il diritto dei chiamati alla successione a rinunciare all'eredità o ad accettarla col beneficio d'inventario (articolo 703, quinto comma).

Al termine dell'incarico l'esecutore testamentario deve necessariamente rendere il conto della propria gestione, anche nell'ipotesi in cui il testatore lo avesse appositamente escluso da qualsiasi responsabilità (articolo 709, primo e quarto comma). Tale rendiconto consente il controllo dell'attività svolta dall'esecutore testamentario ed è preordinato all'accertamento delle sue eventuali responsabilità.

Qualora, nell'esercizio del suo ufficio, l'esecutore testamentario causi colposamente o dolosamente dei danni agli eredi o ai legatari, in violazione del dovere di diligenza del buon padre di famiglia, sarà tenuto all'eventuale risarcimento dei danni. Trattandosi di obblighi derivanti dalla legge, l'esecutore testamentario al fine di liberarsi dalla

responsabilità, deve dimostrare di non essere stato in colpa, o che l'evento dannoso è derivato da causa estranea a lui non imputabile.

Infine, nel caso di gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, di inidoneità all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia, oltre all'eventuale azione di risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio, dietro apposita istanza di ogni interessato (**articolo 710, primo comma**).

In tal caso, l'autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l'esecutore e può disporre opportuni accertamenti (**articolo 710, secondo comma**).

L'ufficio di esecutore testamentario può cessare per varie cause: esaurimento dei compiti, morte o perdita della piena capacità di obbligarsi dell'esecutore senza che siano state disposte sostituzioni, rinuncia all'incarico, impossibilità oggettivamente non imputabile all'esecutore, esonero disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 710, ecc.


Non è invece prevista dalla legge la cessazione dell'ufficio per decorso del tempo: è stabilito, però, **dall'articolo 703, terzo comma**, che il possesso dei beni ereditari non possa durare per più di un anno, rinnovabile per un altro anno dal giudice per evidente necessità, dall'accettazione.

06. FORME DEL TESTAMENTO

Con riferimento alla forma **l'articolo 601** indica che le **forme ordinarie** di testamento sono il testamento olografo ed il testamento con l'intervento del notaio che a sua volta può essere pubblico o segreto.

Esistono, tuttavia, diverse forme di **testamento speciale**.

Vediamo graficamente nella pagina successiva.



Le diverse forme non condizionano il valore del testamento; **tutti i tipi di testamento hanno lo stesso valore; il testamento successivo prevale su quello precedente** indipendentemente dal tipo di forma adottata.

07. IL TESTAMENTO OLOGRAFO

Il **testamento olografo** è quello **scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore** (olografo significa infatti "*scritto interamente a mano*"). E' la forma **più semplice** di testamento.

L'autografia deve rispondere a due caratteri fondamentali: la personalità e l'abitudine, nel senso che la grafia deve essere quella normalmente usata dal testatore.

Il **testamento olografo** deve essere:

autografo: l'intero contenuto dell'atto, data compresa, deve essere scritto dal testatore, anche in stampatello, se abitualmente egli usa questa scrittura. La mancanza di tale requisito **determina la nullità dell'atto**.

Non può essere scritto da altra persona o battuto a macchina neanche in parte: in questo caso tutto il testo sarebbe nullo.

Può essere scritto in qualsiasi lingua, anche in dialetto, purché risulti chiara la volontà del testatore.

Può essere **redatto su qualsiasi materiale** (stoffa, carta, legno, eccetera) purché adatto a mantenere durevolmente i segni.

In caso di aggiunte o correzioni, queste devono essere sottoscritte e datate dal testatore. **Sono nulli per mancanza del carattere della personalità**, gli scritti non di mano del testatore ovvero redatti con l'intervento di un terzo;

datato: deve contenere data completa (giorno, mese, anno): ciò è determinante per l'accertamento della capacità di intendere e di volere del testatore al momento della stesura.

Può essere apposta all'inizio o alla fine dell'atto e indica il momento temporale del testamento.

La sua funzione essenziale è quella di accertare la capacità del testatore e l'efficacia fra più testamenti redatti dalla stessa persona.

La mancanza di data comporta l'annullabilità del testamento;

firmato dal testatore, a pena di nullità: la firma deve essere per esteso (nome, cognome ed eventuale soprannome) e posta alla fine delle disposizioni o a margine di esse, e sempre dopo ogni aggiunta o correzione.

Se il contenuto delle disposizioni occupa più fogli, è bene numerarli progressivamente, ripetendo data e firma su ciascuno di essi.

La sottoscrizione deve essere innanzitutto autografa, posta alla fine delle disposizioni e in grado di permettere l'identificazione del suo autore senza possibilità di equivoco.

Valida la sottoscrizione con pseudonimo o con soprannome e non importa che la firma sia leggibile se questo era il normale modo di sottoscrivere del testatore.

La sottoscrizione apposta nel corpo delle disposizioni **comporta la nullità del testamento, ma può valere per dare efficacia alle disposizioni che la precedono**. La sottoscrizione sul retro della pagina dà validità al testamento se manca in calce alla prima pagina spazio sufficiente.

La legge non prevede altre disposizioni di carattere formale per la redazione del testamento; comunque, sarebbe sempre meglio indicare nello scritto l'esatta indicazione del luogo, la data, nome e cognome e nel caso che il testamento sia composto da più pagine, l'abbiamo detto, sarebbe il caso di numerarle.

Il testamento olografo presenta il problema della custodia: va conservato in luogo sicuro onde evitare possibili modifiche o la distruzione da parte di terzi, ma allo stesso tempo deve essere facilmente ritrovato dagli eredi. Può essere opportuno conservarlo in cassaforte o in una cassetta di sicurezza in banca, anche se quest'ultima soluzione presenta complesse formalità per l'apertura della cassetta dopo la morte del testatore.

Una soluzione è il deposito presso un notaio. All'atto della consegna, che deve avvenire alla presenza di testimoni, il notaio redige un verbale e, se richiesta, ne consegna una copia al depositante. In qualsiasi momento il depositante può chiedere la restituzione dell'atto al notaio senza dover motivare la richiesta.

Se si vuole modificare le proprie volontà con un testamento successivo, non è necessario ritirare quello precedente già custodito dal notaio.

Il testamento olografo spesso viene custodito dal beneficiario designato dal testatore; quando questi sarà deceduto, colui che conserva il testamento, **dovrà recarsi da un notaio per effettuare la pubblicazione.**

Un'altra forma di garanzia potrebbe essere quella di redigere più copie identiche dell'atto, scritte di pugno dal testatore e sottoscritte, da affidare a persone diverse. *E' opportuno, in tal caso, che ogni copia contenga l'indicazione del numero di copie prodotte e l'indicazione delle persone a cui sono state affidate.*

Circa il contenuto delle disposizioni, al fine di evitare incertezze e ambiguità, è bene essere il più chiari e precisi possibile: indicare colui che si vuole beneficiare con nome e cognome e magari data di nascita e residenza, indicare terreni e fabbricati riportando indirizzo e dati catastali, eccetera.

Anche questo tipo di testamento presenta vantaggi e svantaggi. Il **vantaggio** può essere rappresentato dalla semplicità di effettuare il testamento e quindi di disporre dei propri beni, come meglio si crede. Lo **svantaggio** è che può bastare qualche errore di forma perché il testamento possa essere annullato.

08. IL TESTAMENTO PUBBLICO

Il **testamento pubblico** viene redatto **dal notaio**, dopo che il testatore gli ha esposto le sue volontà in presenza di due testimoni (**articolo 603**). Si tratta di un vero e proprio atto pubblico.

Colui che vuole fare testamento dichiarerà in presenza del notaio a chi andranno assegnati i propri beni dopo la sua morte. **E' il testamento notarile in senso stretto**, in quanto è il notaio che riceve la volontà testamentaria e redige l'atto.

A differenza dal testamento olografo, scritto dal testatore, è il notaio che trascrive le sue dichiarazioni, dopodiché legge l'atto risultante in cui dovranno essere menzionate tutte le formalità eseguite.

Devono essere indicati il luogo di ricevimento delle ultime volontà, la data e l'ora della sottoscrizione. Segue, obbligatoriamente, la firma del testatore, dei testimoni e del notaio. Se il testatore vuole modificare o revocare il testamento pubblico, **dovrà redigere un nuovo atto che non dovrà essere obbligatoriamente pubblico**.

Nel caso in cui colui che fa testamento sia incapace di leggere sarà necessaria la presenza di quattro testimoni. Se è impossibilitato a firmare l'atto, il testatore deve indicarne la causa e il notaio deve indicarne la motivazione prima della lettura delle disposizioni, pena la nullità.

Altre cause di nullità del testamento pubblico sono la redazione da parte di persona diversa dal notaio e la mancata sottoscrizione del testatore e del notaio.

Gli altri vizi inerenti la forma del testamento determinano l'annullamento che dovrà essere pronunciato dal giudice su domanda di qualsiasi interessato (**articolo 606**).

Dopo la morte del testatore, sarà compito del notaio chiamare gli eredi designati per dare loro comunicazione di quanto predisposto dal testatore.

Questa forma di testamento può presentare sia dei vantaggi che degli svantaggi. I **vantaggi** sono la maggiore certezza sull'interpretazione in quanto la volontà del testatore viene redatta dal notaio, la conservazione sicura dell'atto presso il notaio e il fatto che il testamento sicuramente non conterrà nessun vizio di forma che potrebbe precludere le volontà del testatore, magari a seguito di annullamento dello stesso. Gli **svantaggi** risiedono principalmente nella maggiore difficoltà logistica per redigerlo e nel costo dell'atto notarile.

09. IL TESTAMENTO SEGRETO

Il **testamento segreto** può essere scritto dal testatore di proprio pugno su un qualunque foglio di carta e va sottoscritto alla fine; **può essere redatto con l'ausilio di mezzi meccanici, anche da persona diversa dal testatore, che davanti a due testimoni deve consegnare il foglio in busta chiusa già sigillata a un notaio** (oppure sarà il notaio a farlo sigillare) e annotare all'esterno della busta tutte le formalità compiute davanti a lui.

Il testatore dovrà dichiarare che l'atto contiene le sue disposizioni testamentarie. Deve dichiarare di averlo letto e i motivi della eventuale mancata sottoscrizione.

Tutte queste formalità vengono raccolte in un verbale.

Non è necessaria l'indicazione della data, poiché fa fede quella di ricevimento del plico da parte del notaio. L'atto di ricevimento che viene redatto sul documento o sull'involucro deve espressamente indicare l'avvenuta consegna, le dichiarazioni del testatore, la descrizione dei sigilli e, infine, l'assistenza dei testimoni. Deve essere sottoscritto da tutti i presenti e costituisce parte integrante del testamento.

Nel caso che venga scritto di propria mano, è sufficiente una firma alla fine delle disposizioni, mentre, **se viene scritto da terza persona o non a mano** dal testatore, **andrà firmato su ogni foglio fisico**.

Se il testatore non è capace di scrivere, dovrà comunicarlo al notaio che provvederà ad annotare tale situazione nell'atto di deposito.

Il testamento segreto non può essere stilato da chi non può o non sa leggere (**articolo 604**). Alla morte del testatore, il notaio provvederà alla pubblicazione del testamento.

Il **vantaggio** del testamento segreto può essere individuato nel mantenimento della segretezza delle ultime volontà del testatore, ignorate anche dal notaio, al fine di prevenire eventuali pressioni o risentimenti da parte di congiunti successibili, che non si conosceranno fino alla sua morte.

Un altro vantaggio è la certezza che il testamento non possa essere alterato, sottratto o distrutto.

I testamenti olografo e segreto devono essere pubblicati davanti ad un notaio dopo l'apertura della successione, altrimenti non possono essere fatti valere.

10. I TESTAMENTI SPECIALI

Gli **articoli da 609 a 619 del codice, Capo IV, Sezione Seconda del codice civile**, sono dedicati ai **testamenti speciali**.

In presenza di particolari circostanze, la legge consente di derogare alle forme ordinarie del testamento pubblico. Si tratta di testamenti ai quali si può ricorrere in via straordinaria, quando sia impossibile effettuare un testamento ordinario.

I **testamenti speciali** sono caratterizzati da una estrema semplificazione delle formalità da rispettare; per contro **la loro validità cessa decorsi tre mesi dalla cessazione delle condizioni eccezionali che hanno giustificato la redazione di un testamento speciale**.

Il nostro codice civile individua **quattro casi** in cui è possibile la stesura di un testamento speciale, vediamo di seguito.

1. **Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni (articoli 609 - 610)**

Se il testatore si trova in un luogo ove è diffusa una malattia contagiosa, oppure vi è una calamità naturale o un infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un Notaio, dal giudice di pace dal sindaco o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore ai sedici anni.

Il testamento è scritto da chi lo riceve ed è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni, se non è possibile procedere alla firma occorre indicarne le cause.

Tale testamento perde efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.

Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.

2. **Testamento a bordo di nave (articoli 611 - 615)**

Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo dal comandante, se il testatore è il comandante stesso può essere ricevuto da chi lo segue in ordine di servizio.

Il testamento è redatto in doppio originale, in presenza di due testimoni ed è sottoscritto dal testatore, da chi lo ha ricevuto e dai testimoni, se non è possibile procedere alla firma occorre indicarne le cause.

Il documento va annotato sul giornale di bordo e deve essere conservato tra i documenti.

Se la nave approda ad un porto estero con autorità consolare presente il comandante dovrà consegnare uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sui documenti di navigazione

Al rientro della nave nel Regno (*il codice dice ancora così*) i due originali o quello non consegnato vanno consegnati all'autorità marittima locale che dovrà stilare verbale di consegna trasmettendo l'originale agli archivi notarili del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Tale testamento perde efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in luogo ove è possibile redigerlo nelle forme ordinarie.

3. Trasferimento a bordo di aeromobili (articolo 616)

Al testamento a bordo di aeromobili si applicano le disposizioni sopra viste per i casi a bordo di navi.

Il testamento è ricevuto dal comandante in presenza di uno, o quando possibile, di due testimoni e va annotato sul giornale di rotta.

4. Testamento dei militari e assimilati (articoli 617 - 618)

Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni.

Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acuartierati o di presidio fuori del Regno (*sempre il codice civile*) o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.

RICORDA

L'ultimo articolo dedicato ai testamenti speciali, **il 619**, ci ricorda che tali testamenti sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.

Per gli altri difetti di forma l'articolo rimanda al disposto del secondo comma dell'art. 606: "*Per ogni altro difetto di forma il testamento **può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse**. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di **cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.***"

11. DISPOSIZIONI CONDIZIONALI, A TERMINE E MODALI

Queste norme sono riepilogate nel codice civile negli **articoli da 633 a 648**.

L'articolo 633 consente che: "**Le disposizioni a titolo universale o particolare possano farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.**" Quindi la disposizione testamentaria può essere condizionata al verificarsi di un evento futuro e incerto, con prospettiva al momento di perfezionamento dell'atto e non a quello dell'apertura della successione.

Se l'evento si verifica la condizione **diviene efficace** o **cessa di avere efficacia** a seconda che la condizione posta sia sospensiva o risolutiva.

Viene quindi salvaguardata e tutelata l'autonomia del testatore che ha la libertà di apporre al testamento le sue volontà anche se destinate a manifestarsi al verificarsi di una condizione.

Il testatore però ha sempre gli obblighi giuridici ai quali non può derogare. Infatti il successivo **articolo 634** dispone che non si considerano apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. In questo caso l'impossibilità o l'illiceità rileva al momento dell'apertura della successione, nel caso il testamento abbia un'unica ragione in una condizione illecita o impossibile, la condizione è nulla. Si considera non apposta **ma non rende nullo il testamento** se reca altre volontà.

Così come **l'articolo 635** dichiara nulla la disposizione fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario. Un concetto che abbiamo già affrontato in questa guida.

L'articolo 636 si riferisce al **Divieto di nozze** dichiarando **illecita** la condizione che impedisce **le prime nozze o le ulteriori** (sia nozze civile che religiose), mentre è valida la disposizione condizionata all'assenza o all'interruzione di una relazione extraconiugale.

L'articolo specifica che il legatario di usufrutto, uso, abitazione o pensione o di altra prestazione periodica non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Il successivo **articolo 637** dispone: *“Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale il termine dal quale l’effetto di essa deve cominciare o cessare.”* Il senso è che la qualità di erede non si può perdere o acquistare, se c’è permene.

L’articolo 638 Condizioni di non fare o di non dare dispone che se il testatore ha disposto sotto condizione che l’erede o il legatario non faccia o non dia qualcosa per un tempo indeterminato la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo volontà contraria risultante dal testamento. Ricordiamo in presenza di condizione risolutiva, l’autorità giudiziaria può imporre il rilascio di idonea garanzia a favore dei beneficiari nel caso la condizione si avverasse (**articolo 639**). Stessa cosa per il legato, salvo disposizione diversa del testatore (**articolo 640**). Se gli obbligati non prestassero la garanzia richiesta o se l’erede sia sotto condizione sospensiva finché questa non si verifica è possibile la nomina di un amministratore (**articolo 641**).

L’amministrazione di cui sopra spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione, ovvero al/ai coerede/i quando tra essi e l’erede condizionale vi è il diritto di accrescimento. In mancanza l’amministrazione spetta all’erede legittimo, fermo il diritto di provvedere diversamente da parte dell’autorità giudiziaria (**articolo 642**).

Sempre in tema, **l’articolo 643**, indica che le disposizioni sull’amministrazione si applicano anche nel caso in cui sia chiamato all’eredità un non concepito, figlio di una persona vivente. A questi spetta la rappresentanza del nascituro per la tutela dei suoi diritti successori. Se è chiamato all’eredità un concepito l’amministrazione spetta al padre e alla madre.

Agli amministratori si applicano le regole che si riferiscono ai curatori dell’eredità giacente (**articolo 644**).

L’articolo 645 dispone che *“Se la condizione apposta all’istituzione di erede o al legato è **sospensiva potestativa** e non è indicato il termine per l’adempimento, gli interessati possono adire l’autorità giudiziaria perché fissi questo termine”*.

Secondo **l’articolo 646** l’adempimento della condizione ha effetto retroattivo, ma l’erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva non è tenuto a restituire i frutti se non dal

giorno in cui la condizione si è verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.

L'articolo 647 consente che all'istituzione di un erede o di un legato possa essere apposto un onere. L'onere consta in una clausola testamentaria che imponga di avere un certo comportamento (dare, fare, non fare) a beneficio, generalmente, di terzi o dell'onerato stesso o del *de cuius* quando avrà cessato di vivere. Vale la stessa regola già vista, **l'onere impossibile o illecito si considera non apposto** rendendo **nulla** la disposizione se ne ha costituito il solo motivo determinante.

Infine, **l'articolo 648**, specifica che per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato. Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria. Ove non sia possibile chiedere la risoluzione, coloro che sono legittimati a chiedere l'adempimento della disposizione possono agire per ottenere il risarcimento del danno. La cauzione di cui all'articolo precedente, come detto, serve anche per garantire tale risarcimento.

12. I LEGATI

Alle problematiche relative ai **legati** sono dedicati gli **articoli da 649 a 673** del codice civile.

Il **legato** è istituto tipico della successione testamentaria e non trova riscontro nella successione legittima; pur essendo nominato nel testamento, però, **il legatario non diviene erede del defunto** e non risponde dei debiti che derivano dal legato oltre il suo valore (**articolo 671**); in altre parole il legatario è un **soggetto che è stato beneficiato dal testatore**, una persona che dovrebbe ricevere vantaggio dalla attribuzione ricevuta, cosa che lo distingue dall'erede.

Proprio perché il legato di solito si risolve in un vantaggio, **l'articolo 649** non ne prevede l'accettazione come invece accade per l'eredità, ma **il legatario può rinunciarvi**.

Il legato è quindi, di norma, un atto di liberalità che il testatore ha voluto fare nei confronti del legatario, anche se questa caratteristica può a volte non verificarsi, come nel caso in cui il testatore imponga un onere al legatario pari al valore del legato.

Il testatore ha quindi deciso di favorire una o più persone (*fisiche o giuridiche*) con il legato delegando l'onere della prestazione a carico degli eredi (**articolo 662**) se il testatore nulla ha disposto in merito. I soggetti incaricati di adempiere sono anche chiamati **onerati**, mentre il legatario è detto **onorato**.

Gli **articoli da 651 a 661** contengono la disciplina di quei legati cosiddetti **tipici** che non sono gli unici, quelli non previsti dal codice civile si dicono **legati atipici**. Procediamo con l'elencazione dei legati tipici in rapida successione.

1. Legato di cosa dell'onerato o di un terzo (articolo 651)

Il cosiddetto legato di cosa altrui è di regola nullo salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta risulti che il testatore sapeva di tale eventualità. In tal caso l'onerato è obbligato ad acquistare la cosa dal terzo e a trasferirla al legatario con sua facoltà di pagarne il giusto prezzo. Se, al contrario, al momento di apertura della successione il bene appartiene all'onerato il legato è valido poiché rafforza la volontà del testatore di trasferire il bene al legatario.

2. Legato di cosa solo in parte del testatore (articolo 652)

Se il testatore possiede la cosa legata solo in parte, il legato è valido solo relativamente a questa. Anche in questo caso se si riscontra la precisa volontà di legare la cosa per intero vale quanto detto al punto precedente.

3. Legato di cosa genericamente determinata (articolo 653)

È valido il legato di cosa determinata solo nel genere. Si parla in questo caso di legato obbligatorio. La norma è valida anche se nessuna del genere era presente nel patrimonio del testatore al tempo del testamento ed al tempo della morte. Oggetto del legato possono essere beni mobili e immobili purché siano sufficientemente determinati.

4. Legato di cosa non esistente nell'asse (articolo 654)

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare o una cosa determinata soltanto nel genere, da prendersi dal suo patrimonio e la cosa non si trova nel patrimonio al momento della morte, il legato non ha effetto. Se vi si trova ma non nella quantità determinata il legato ha effetto solo per tale quantità presente.

5. Legato di cosa da prendersi da certo luogo (articolo 655)

Tale legato ha effetto soltanto se le cose vi si trovano e per la parte che vi si trova, ha effetto per intero se le cose erano state temporaneamente rimosse dal luogo in cui erano solitamente custodite.

6. Legato di cosa del legatario (articolo 656)

In questo caso il legato è nullo se la cosa che era del legatario al momento del testamento è ancora di sua proprietà al momento di apertura della successione. Il legato è, al contrario, valido se all'apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore ed anche dell'onerato o di un terzo e dal testamento (e solo dal testamento) risulta che fu legata in previsione di tale avvenimento.

7. Legato di cosa acquistata dal legatario (articolo 657)

Se il legatario, dopo il testamento ha acquistato dal testatore, a qualsiasi titolo, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto e va considerato revocato.

Se invece la cosa legata è stata acquisita a titolo gratuito dall'onerato o da un terzo, il legato è senza effetto. Se è stato corrisposto un prezzo il legatario ha diritto al rimborso del prezzo.

8. Legato di credito o di liberazione da debito (articolo 658)

Tale legato ha effetto solo per la parte che sussiste al tempo della morte del testatore. L'erede dovrà solo consegnare al legatario i titoli trovati presso il testatore.

9. Legato a favore del creditore (articolo 659)

La norma ci introduce ad una presunzione che si può modificare con prova contraria, ovvero. Se il testatore senza fare menzione del debito fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.

10. Legato di alimenti (articolo 660)

Il legato di alimenti verso chiunque comprende le somministrazioni indicate dall'articolo 438 salvo che il testatore abbia disposto altrimenti. L'articolo citato prevede che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Con riguardo al legato si ritiene che alla cessazione di tale stato di bisogno divenga inefficace, ma se la condizione di bisogno si ripresenta al prestazione dovrà essere nuovamente dovuta.

11. Prelegato (articolo 661)

“Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredità si considera legato per l'intero ammontare.” Prevedere che il medesimo soggetto possa essere al contempo erede e legatario può avere rilevanza pratica nel caso in cui l'istituzione di erede sia invalida o qualora l'erede voglia rinunciare all'eredità. In tali casi il chiamato può beneficiare della disposizione a titolo particolare a prescindere dall'assunzione della qualità di erede.

L'articolo 665 dispone che nel **legato alternativo** la scelta spetta all'onerato a meno che il testatore l'abbia lasciata al legatario o ad un terzo. Il legato alternativo è quello che ha per oggetto due o più beni determinati ad esempio: “Lego a Luna (nome legataria) la mia casa di campagna oppure l'appartamento in città”. Vi può essere anche un legato con **facoltà alternativa**, ad esempio “Lego a Luna i miei libri ma Terra (onerata) potrà corrisponderne il valore in denaro”.

Qualora periscano tutti i beni indicati quale oggetto del legato alternativo ad eccezione di uno, il legato si trasforma in semplice. Nel legato con facoltà alternativa se i libri vanno perduti il legato diviene privo di effetti.

Ultime precisazioni secondo gli articoli **667, 668 e 669**.

Per quanto riguarda le accessioni, la cosa legata, con tutte le sue pertinenze, deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore. Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato le costruzioni ivi esistenti anche se edificate dopo la stesura del testamento.

Se la cosa legata è **gravata da servitù** o qualsiasi altro peso, il legatario ne sopporta l'onere. Ma se è vincolata per una rendita semplice l'erede è tenuto al pagamento dell'annualità qualora il testatore non abbia disposto diversamente.

Infine se la cosa legata **matura dei frutti**, gli stessi sono dovuti al legatario dal momento della morte del testatore. Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo, ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

13. LA REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE

Alla **revocazione delle disposizioni testamentarie** il codice riserva gli **articoli da 679 a 687**.

Il testamento ha una particolarità rispetto agli altri negozi giuridici, **non solo può essere revocato facilmente ma l'articolo 679** contiene una norma di **garanzia imperativa**:

Articolo 679

Non si può in alcun modo rinunciare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

Pertanto la norma esprime una presunzione assoluta, neppure lo stesso testatore può obbligarsi alla definitività delle disposizioni, egli ha sempre la facoltà di cambiare le precedenti volontà.

Si distinguono tre modalità di revoca del testamento:

espresa;

tacita;

presunta.

La **revocazione espresa** è prevista **dall'articolo 680** e può effettuarsi in due modi:

con un nuovo testamento;

con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.

Il testatore può sempre ripensarci e potrà, **nelle stesse forme**, revocare la revoca fatta facendo così rivivere le originarie disposizioni (**articolo 681**).

La cosiddetta **revoca tacita** è disciplinata **dall'articolo 682**, nel senso che un nuovo testamento che non revoca le disposizioni precedenti annulla le disposizioni incompatibili con le nuove volontà, lasciando inalterate quelle compatibili.

L'articolo 683 aggiunge che la revocazione sopra vista conserva la sua efficacia anche quando non ha effetto perché l'erede o il legatario sono premorti al testatore o siano incapaci o indegni o abbiano rinunciato all'eredità.

A questa casistica può allinearsi quella richiamata **dall'articolo 685** ovvero quando avviene **il ritiro del testamento segreto**, in questo caso la norma specifica che non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può valere quale testamento olografo.

La cosiddetta **revoca presunta** riguarda il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte da considerarsi revocato nelle stesse misure, a meno che non si provi che l'azione fu messa in atto da persona diversa dal testatore o che costui non ebbe l'intenzione di revocarlo (**articolo 684**).

Riguarda ancora le previsioni di cui **all'articolo 686**, ovvero l'alienazione o la trasformazione della cosa legata che revoca il legato anche quando la cosa ritorna nella proprietà del testatore. In questo caso è ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.

L'ultima norma in materia, **l'articolo 687**, introduce ad **una revocazione di diritto o caducità** in cui la revoca avviene per il sopraggiungere di circostanze che se conosciute dal testatore gli avrebbero fatto redigere un diverso testamento, la norma individua queste circostanze nelle seguenti:

sopravvenga dopo la compilazione del testamento un discendente, anche postumo;
concepimento di un figlio al tempo del testamento;
riconoscimento di un figlio al di fuori del matrimonio

In questi casi, però, il testamento non cade se il suo autore aveva provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti di essi.

Su questo ultimo punto merita attenzione una sentenza della Cassazione che per la prima volta si è occupata del problema. **Cassazione civile Sez. II, 28-07-2017, n. 18893.**

La sopravvenienza di un figlio in epoca successiva alla stesura del testamento **non comporta l'inefficacia di diritto dello stesso** ex articolo 687 nel caso in cui, al momento della stesura della scheda testamentaria, erano già nati uno o più figli.

Lo ha chiarito espressamente la Corte di Cassazione che, nel confermare un orientamento alquanto pacifico e costante nella giurisprudenza di merito, per la prima volta ha preso posizione sul punto.

La scelta verte sulla interpretazione e conseguente applicazione (o meno) dell'art. 687 c.c., il cui primo comma prevede che: "*Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio*".

Nel loro esame i giudici di legittimità riconoscono la sussistenza di diversi orientamenti dottrinali ed optano per quello più restrittivo, basandosi sull'interpretazione strettamente letterale della norma.

14. LA SOSTITUZIONE DELL'EREDE

Il codice civile dedica due sezioni alla problematica delle **sostituzioni**. Gli **articoli da 688 a 691** introducono alla **sostituzione ordinaria**, i successivi **articoli da 692 a 699** alla **sostituzione federcommissaria**.

Con la sostituzione ordinaria (**articoli 688 e seguenti**) il testatore dispone che, qualora la persona designata come erede o legatario non possa o non voglia accettare, i beni vadano ad altra persona indicata nello stesso testamento.

Esempio "Se Luna non accetta o muore prima di me, la sua quota andrà a Terra".

Se l'ipotesi prevista dal testatore è una sola ("Se Luna non accetta" oppure "Se Luna muore prima di me"), la legge presume **che egli abbia voluto comprenderle entrambe**, salvo che risulti una diversa volontà.

Nello spirito di libertà riconosciuto al testatore è possibile sostituire una persona a più persone o più persone ad una sola e la sostituzione può anche essere reciproca fra i coeredi.

Nel caso di coeredi istituiti con il testamento anche la sostituzione conserva la stessa proporzione di ripartizione originariamente prevista. Se insieme ai coeredi istituiti, viene chiamata alla sostituzione anche un'altra persona, la quota vacante viene sostituita in parti uguali fra tutti i sostituti. Tali norme sopra riportate si applicano **anche ai legati**.

Più articolata è la sostituzione federcommissaria (*dal latino fidei committere, che significa affidare alla fiducia*).

Con essa (**articoli 692 e seguenti**) ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire erede o legatario, rispettivamente, il figlio, il discendente o il coniuge, con l'obbligo, per il soggetto designato, di conservare e restituire alla sua morte i beni, anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo, cui spetta, finché è in vita, il godimento dei beni.

Questo tipo di sostituzione può riguardare anche un minore che si trovi in condizioni d'infermità tali da far presumere che verrà interdetto nell'ultimo anno della minore età. Se a prendersi cura dell'interdetto sono più persone o enti, i beni vengono ripartiti in proporzione al tempo dedicato da ciascuno a questo compito. **In ogni altro caso la sostituzione fedecommissaria è nulla.**

Scopo della sostituzione fedecommissaria è dare al testatore la possibilità di favorire quelle persone o quegli enti che si siano prodigati nell'assistenza al congiunto interdetto, tanto che essa **non produca effetti** nei confronti della persona o dell'ente che abbia violato gli obblighi di assistenza; lo stesso dicasi se l'interdizione viene negata, se il relativo procedimento non inizia entro due anni dal raggiungimento della maggiore età da parte del minore abitualmente infermo di mente, o se l'interdizione viene revocata.

Come già detto, i beni, alla morte della persona istituita, si devolvono al sostituto. Se però le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace, rispettivamente, muoiono o si estinguono prima di lui, i beni o la quota di beni che spetterebbe loro viene assegnata ai successori legittimi dell'incapace.

La persona istituita, che la legge assimila all'usufruttuario, ha il godimento e la libera amministrazione dei beni oggetto della sostituzione fedecommissaria, in ordine ai quali può compiere tutte le innovazioni dirette ad una loro migliore utilizzazione, nonché la legittimazione processuale per tutte le azioni relative ai beni medesimi.

15. IL REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI

La **legge 25 maggio 1981, n. 307** intitolata **Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972** ha istituito (**articolo 3**) presso il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio centrale degli archivi notarili, il registro generale dei testamenti

Il Registro è attivo dal 1° gennaio 1989 e contiene i dati relativi ai seguenti atti:

dal **1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1988**, testamenti ricevuti da un notaio o formalmente depositati presso un notaio e non pubblicati alla data del 30 aprile 1995

dal **1° gennaio 1989** a oggi tutti i tipi di testamenti depositati formalmente presso un notaio, atti di ultima volontà rogati all'estero, tutti i tipi di pubblicazione, compresi i testamenti olografi fiduciari, e le vicende successive di tali atti (come ad esempio ritiri, revoche, revoche di revoche, dichiarazioni di nullità...).

In particolare, nel **registro generale dei testamenti** sono iscritti i seguenti atti

1)	testamenti pubblici;
2)	testamenti segreti;
3)	testamenti speciali;
4)	testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio;
5)	verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente;

- 6)** ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonché revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni.

Il notaio, o colui il quale è esercente temporaneamente funzioni notarili, è tenuto, **entro dieci giorni** da quando roga o riceve in deposito o comunque partecipa alla formazione di un atto di ultima volontà, **a chiederne l'iscrizione nel registro generale dei testamenti** trasmettendo all'archivio notarile una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni:

a)	forma dell'atto, data dello stesso o del suo deposito;
b)	numero di repertorio
c)	nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore;
d)	nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto o è depositario dell'atto.

Il **registro generale dei testamenti** dà quindi al testatore la garanzia dell'esecuzione delle sue ultime volontà e aiuta gli eredi nella ricerca del testamento.

Le iscrizioni devono rimanere segrete fino alla morte del testatore.

L'erede può fare richiesta del rilascio di un certificato degli atti di ultima volontà iscritti, relativi alla persona deceduta (e dell'indicazione dell'archivio notarile presso cui sono depositati gli atti, nel caso in cui il notaio sia cessato).

Attraverso il Registro può essere chiesto, inoltre, al competente organismo di uno Stato estero aderente alla Convenzione internazionale di Basilea, il rilascio di un certificato degli atti di ultima volontà iscritti in quell'organismo, relativi alla persona deceduta.

Gli Stati che sino ad oggi hanno ratificato la Convenzione sono, oltre l'Italia: Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania, Ucraina.

Gli interessati possono richiedere al Registro generale dei testamenti la certificazione delle iscrizioni risultanti a nome della persona defunta e l'indicazione dell'archivio notarile distrettuale presso il quale gli atti iscritti sono depositati, qualora il notaio sia cessato.

La richiesta al Registro, sulla quale va apposta una marca da bollo da € 16,00 , può riguardare contestualmente:

uno o più certificati sulle iscrizioni contenute nel Registro stesso;

uno o più certificati sulle iscrizioni esistenti nell'organismo competente di uno o più degli Stati suddetti.

In caso di assenza o morte presunta, occorre allegare copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o copia della sentenza dichiarativa di morte presunta.

Per i certificati degli organismi esteri è necessario un certificato di morte o altra prova ritenuta sufficiente dell'avvenuto decesso secondo l'ordinamento dello Stato estero.

Per ogni certificato rilasciato dal Registro è dovuto l'importo di **€ 21,16** (*tassa fissa € 5,16; valori bollati € 16,00*) e per ogni certificato richiesto presso l'organismo competente di uno Stato estero è dovuto l'importo di **€ 34,00**.

Se invece si vuole ricevere il certificato per corrispondenza in Italia, si dovrà versare anche uno dei seguenti importi, a seconda del tipo di servizio postale con il quale, a scelta del richiedente, il Registro provvederà alla spedizione del certificato:

€ 0,80 con posta prioritaria;

€ 4,00 con posta raccomandata;

€ 5,80 con posta assicurata.